



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 117 - 2019

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo in data 24 luglio 2019

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 17 luglio 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2019;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca emanato con Decreto n. 64 del 7 luglio 2014.

Pavia, 24 luglio 2019

IL RETTORE

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE
DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA**



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Tipologie delle borse.....	4
Art. 3 - Istituzione delle borse	4
Art. 4 - Aveni titolo a concorrere	4
Art. 5 - Strutture di ricerca.....	4
Art. 6 - Durata delle borse	4
Art. 7 - Importo delle borse	5
Art. 8 - Richiesta di istituzione	5
Art. 9 - Bando delle borse.....	5
Art. 10 - Attribuzione della borsa.....	5
Art. 11 - Incompatibilità.....	5
Art. 12 - Decorrenza.....	6
Art. 13 - Esclusione di rapporto di lavoro	6
Art. 14 - Assicurazione.....	6
Art. 15 - Rinuncia, decadenza	6
Art. 16 - Relazione finale.....	7
Art. 17 - Approvazione ed entrata in vigore	7



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di borse di studio per collaborazioni in attività di ricerca.

Art. 2 - Tipologie delle borse

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento solo le borse di studio per collaborazioni in attività di ricerca istituite su fondi di ricerca o altri fondi a disposizione delle Classi o dei Centri di ricerca, per partecipazione ad attività di ricerca di interesse per la Scuola. Sono, in particolare, escluse le borse post-dottorato e di perfezionamento all'estero, di cui alla legge 398/89.

Art. 3 - Istituzione delle borse

1. I/le titolari di fondi di ricerca o i/le Responsabili di struttura, possono, ove non espressamente vietato dall'atto di attribuzione dei fondi, chiedere l'istituzione di borse di studio per collaborazione in attività di ricerca che hanno dato luogo all'assegnazione dei fondi stessi.
2. La richiesta è presentata al Consiglio di Classe di afferenza; qualora la borsa di ricerca venga istituita su fondi assegnati a un Centro di ricerca, il proponente deve allegare il parere favorevole del Direttore del Centro di ricerca.

Art. 4 - Aveni titolo a concorrere

1. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di ricerca i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando di selezione, sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo, anche estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.
2. Fermo restando il vincolo posto dal comma 1, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Art. 5 - Strutture di ricerca

1. L'attività di ricerca sarà svolta presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia o presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca.
2. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della Classe.
3. L'assegnazione di una/un borsista presso una struttura esterna deve essere oggetto di un apposito accordo.

Art. 6 - Durata delle borse

1. Le borse hanno durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a un anno. Al momento della loro istituzione, le borse devono essere finanziariamente coperte per l'intera loro durata.
2. Le borse possono essere rinnovate al massimo due volte, ma comunque per un periodo complessivo non superiore a tre anni.
3. Il rinnovo di una borsa è proposto dalla/dal titolare dei fondi, previo parere favorevole del Consiglio di Classe cui afferisce la/il titolare dei fondi nonché di quella ove la/il borsista svolgerà l'attività, se distinta dalla precedente.
4. Il rinnovo può avvenire su altro fondo della/o stessa/o titolare, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio di Classe cui afferisce la/il titolare del fondo.



Art. 7 - Importo delle borse

1. L'importo di una borsa, rapportato a mese, non può essere inferiore all'importo di € 800 lordo percipiente.
2. Le borse sono corrisposte in rate mensili posticipate.

Art. 8 - Richiesta di istituzione

1. L'istituzione di una borsa deve essere richiesta dalla/dal titolare dei fondi o dalla/dal Responsabile della struttura al Consiglio di Classe di afferenza. La richiesta può essere avanzata dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi e, qualora questi siano assegnati a un Centro di ricerca, comunque, dopo aver acquisito il parere positivo del Direttore del Centro stesso.
2. Nella richiesta devono essere indicati:
 - a) tema della ricerca;
 - b) durata della borsa;
 - c) ammontare della borsa;
 - d) competenze e titoli richiesti per l'assegnazione;
 - e) struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
 - f) fondi di ricerca su cui andrà a gravare la borsa.
3. La richiesta dovrà inoltre indicare la/il Professoressa/e o la/il Ricercatrice/ore che seguirà l'attività della/del borsista, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella struttura.

Art. 9 - Bando delle borse

1. Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Classe, il Rettore emana il bando, che dovrà essere affisso all'albo della Scuola.
2. Il bando dovrà contenere le precisazioni di cui ai punti a, b, c, d, e dell'art. 8, nonché la data entro la quale devono essere presentate le domande, con un minimo di 20 giorni dall'emissione del bando stesso.
3. Le domande dovranno essere indirizzate al Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

Art. 10 - Attribuzione della borsa

1. Entro 15 giorni dalla chiusura del bando, una Commissione presieduta dalla/dal titolare del fondo di ricerca e composta da altri due membri designati dal Preside della Classe di afferenza, sentito la/il titolare dei fondi, valuterà il curriculum e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei.
2. La Commissione valuta l'equivalenza del titolo conseguito all'estero ai fini della sola ammissione al concorso.
3. Al termine dei lavori la Commissione redigerà il verbale della selezione e lo invierà all'Amministrazione, per l'emanazione del provvedimento di conferimento.

Art. 11 - Incompatibilità

1. I vincitori di una borsa possono al più beneficiare del rinnovo, ma non dell'attribuzione di un'altra borsa di studio dello stesso tipo.
2. Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla legge n. 398/89 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.



3. Non si potrà procedere al conferimento della borsa di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con una/un docente di ruolo della Scuola, ovvero con il Rettore o una/un componente di un organo di governo della Scuola.

Art. 12 - Decorrenza

1. La borsa decorre dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento, salvo richiesta motivata presentata dalla/dal titolare dei fondi o dalla/dal Responsabile della struttura.

Art. 13 - Esclusione di rapporto di lavoro

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non comporta per la Scuola il riconoscimento come rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.
2. Le borse sono soggette alla tassazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 14 - Assicurazione

1. L'importo della borsa è comprensivo del costo di polizza assicurativa personale, per un capitale non inferiore ai 150.000,00 euro, contro le conseguenze invalidanti permanenti di infortuni, anche in itinere, e malattie professionali che dovessero verificarsi per causa di attività connesse alla ricerca, e per la responsabilità civile, per un capitale non inferiore a 500.000,00 euro, derivante da danni a persone, animali o cose correlati casualmente alla ricerca stessa.
2. La polizza sarà stipulata direttamente dall'interessata/o che avrà cura di depositarne copia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia dove svolge la ricerca. La copertura dovrà decorrere dall'effettivo inizio delle attività previsto dalla borsa.

Art. 15 - Rinuncia, decadenza

1. In caso di rinuncia delle/gli assegnatarie/i o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite alle/ai candidate/i classificate/i idonee/i, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
2. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
3. La/Il borsista che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarata/o decaduta/o dall'ulteriore godimento della borsa.
4. Il Provvedimento di decadenza sarà adottato dal Rettore su proposta motivata della/del titolare dei fondi o della/del Responsabile della struttura, sentita/o l'interessata/o.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 16 - Relazione finale

1. Le/I borsiste/i devono, al termine della durata della borsa, trasmettere al Preside della Classe a cui afferisce la/il titolare dei fondi, una relazione particolareggiata dell'attività svolta, munita del visto della/del Professoressa/e o della/del Ricercatrice/ore di cui all'art. 8 e della/del titolare del fondo di ricerca su cui è gravata la borsa. Il pagamento dell'ultima mensilità è subordinata alla consegna della relazione.
2. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca le/i borsiste/i dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa loro assegnata dalla Scuola Universitaria Superiore di Pavia.

Art. 17 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni, approvato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola.